

*Esecuzione immobiliare e anticipazione delle spese di
conservazione*

Tribunale di Cuneo, 29 maggio 2014. Estensore Macagno.

Esecuzione immobiliare – spese di conservazione dell’immobile – necessita’ di anticipazione da parte del creditore procedente o dei creditori intervenuti – omessa anticipazione – conseguenze – estinzione della procedura esecutiva

Nel corso dell’esecuzione immobiliare, qualora il creditore procedente e i creditori intervenuti non anticipino le somme necessarie per spese indispensabili per la conservazione dell’immobile in custodia oggetto di esecuzione, anticipazione doverosa ai sensi dell’art. 8 DPR 30 maggio 2002, n. 115, deve essere dichiarata l’estinzione della procedura e la cancellazione del pignoramento.

(Massima a cura di Laura de Simone - Riproduzione riservata)

TRIBUNALE di CUNEO
Il Giudice dell’Esecuzione
Dott. Gian Paolo Macagno

A scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza di comparizione delle parti del 7.5.2014;
visti gli atti della procedura;
vista la segnalazione del custode (IVG Torino) in data 16.4.2014, relativa all’ordinanza 14/2014 del Sindaco di Moretta ed alla successiva comunicazione 17.3.2014 dell’ASL CN1, aventi ad oggetto la richiesta di bonifica dall’amianto dell’immobile pignorato, in quanto rappresentante una situazione di pericolo per i terzi;
verificata l’indisponibilità del creditore procedente e dei creditori intervenuti ad anticipare le somme necessarie (per un costo preventivato di € 15.250,00);
rilevato che il custode, ai sensi dell’art. 65 c.p.c. (e come ribadito nel provvedimento di nomina del 6.12.2013), è tenuto alla conservazione del bene e, dunque, a compiere tutte le attività necessarie a preservarlo, non solo in funzione della sua integrità, ma anche per evitare che cagioni danni a terzi;
osservandosi che le spese di custodia, come tutte le spese della procedura esecutiva, devono essere anticipate dal creditore procedente o dal creditore intervenuto che intenda dare impulso alla procedura, ai sensi dell’art. 8 DPR 30 maggio 2002, n. 115 (“Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”);
ritenuta l’ammissibilità di un provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo anche in ipotesi che, seppure non positivamente

riconducibili al sistema di cui agli artt. 629 e 630 c.p.c., comportino impedimento assoluto alla prosecuzione della procedura;

p.q.m.

dichiara improseguibile la procedura e
ordina al competente Direttore del Servizio di Pubblicità immobiliare presso l'Agenzia del territorio di Cuneo – Ufficio di Saluzzo, con esonero da responsabilità, la cancellazione del pignoramento trascritto in data 27/07/2012 ai nn. 5086 RG/ 4060 RP in favore di BANCA C. e nei confronti di D. e D.

Si comunichi alle parti, al Custode (IVG) ed al professionista delegato.

Cuneo, 29/05/2014